RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI (29 APRILE 2011 PRIMA CONVOCAZIONE 30 APRILE 2011 SECONDA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e relativa proposta di delibera: Proposta di modifica dello Statuto Sociale, in particolare degli articoli 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22 e 23 anche in adeguamento delle disposizioni normative; deliberazioni inerenti

Signori Azionisti,

in osservanza dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 72 nonché dell'Allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

In questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, a esaminare la proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto, relative agli articoli 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22, e 23, al fine di adeguare il testo dello Statuto alla normativa vigente, ed in particolare:

- al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e alle relative disposizioni attuative di emanazione Consob (Delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010) recanti "*Attuazione della direttiva 2007/36/CE (la c.d. Direttiva Shareholders' Rights) relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*", che ha introdotto rilevanti novità in relazione al funzionamento delle assemblee delle società con azioni quotate e alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*"; nonché
- alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate prevista dal "Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate", approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate a cui la Società si è adeguata con procedura adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2010.

Con l'occasione vengono proposte anche alcune modifiche di natura puramente formale.

Di seguito si illustrano le modifiche che si propone di apportare, con l'esposizione a confronto degli articoli statutari di cui si propone la modifica nella versione in vigore e in quella che recepisce le modifiche proposte, precisando che non si ritiene che le modifiche statutarie proposte comportino la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 dello Statuto riportava indicazione, tra l'altro, che con delibera dell'Assemblea in data 21 aprile 2006, era stato aumentato il capitale sociale in funzione del Piano di Stock Options adottato dall'Assemblea in pari data. Alla scadenza del piano prevista per il 1 agosto 2009 i beneficiari non hanno esercitato le opzioni ad essi spettanti. Si propone conseguentemente di eliminare il secondo paragrafo dell'articolo in questione.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 5) Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilioniottocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.	Articolo 5) Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilioniottocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.	~~Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.~~
L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un temine di 5 anni dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonchè dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.	L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un temine di 5 anni dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonchè dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Il Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo pari a massimi Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie Arkimedica, prive del valore nominale aventi caratteristiche e godimento identici a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione al servizio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Arkimedica di nuova emissione, da offrire in opzione ai soci.	Il Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo pari a massimi Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie Arkimedica, prive del valore nominale aventi caratteristiche e godimento identici a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione al servizio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Arkimedica di nuova emissione, da offrire in opzione ai soci.

ARTICOLO 8

Si propone di aggiornare il testo dell'articolo 8 in modo da rendere il suo contenuto conforme a quanto previsto *(i)* dall'articolo 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. n. 27/2010, che disciplina le modalità di convocazione dell'Assemblea e in particolare nuovi termini, contenuti e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee di società quotate, nonché *(ii)* dall'articolo 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, così come modificato dal D. Lgs. n. 27/2010, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle richieste di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, facendosi rinvio, per tutto quanto non richiamato nello Statuto, alla normativa *pro tempore* vigente.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 8) L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.	Articolo 8) L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previste dalla ~~di~~ legge e dai regolamenti applicabili~~, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'~~. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno ~~il 2,5% (due virgola cinque percento)~~ un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ~~entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea~~ nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta ~~del Consiglio di Amministrazione~~ degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da ~~esso~~ essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ARTICOLO 9

Si propone di modificare l'articolo 9 in esame al fine di adeguarne il contenuto a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'articolo 2369 del codice civile, il quale prevede che lo Statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

Tale facoltà rappresenta un'opportunità di chiarezza nella comunicazione degli eventi societari agli Azionisti e al mercato nonché uno snellimento dell'iter procedurale necessario alla tenuta dell'Assemblea. Infatti, l'applicazione dei *quorum* ridotti normalmente previsti dal codice civile per convocazioni successive alla prima consentirebbe alla Società di conseguire una maggiore semplicità operativa, e di contenere i costi altrimenti associati ad

eventuali convocazioni successive alla prima in caso di mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo.

In relazione alla citata disposizione, si propone quindi di modificare l'articolo 9 dello Statuto, per introdurre tale facoltà, prevedendo che l'Assemblea si svolga di norma in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, non deliberi di fissare una data per la seconda ed eventualmente per una terza convocazione, qualora valuti conveniente ed opportuno il ricorso a convocazioni plurime, dandone specifica menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 9) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari circostanze previste dalla vigente normativa, da accertarsi dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.	Articolo 9) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari circostanze previste dalla vigente normativa, da accertarsi dal Consiglio di Amministrazione. ~~L'Assemblea può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.~~ L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda ed eventualmente per la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 10

Si propone di sostituire, nel primo comma dell'articolo 10 dello Statuto ogni riferimento alla disciplina non più vigente fondata sul principio della titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'assemblea, in virtù del passaggio al nuovo sistema della "*record date"* introdotto dal D.Ls. 27/2010 e recepito nell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998. La nuova disciplina prevede che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sia attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto che risulti titolare delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.

Sempre per esigenze di adeguamento delle disposizioni statutarie alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti di società quotate, si propone la modifica dell'articolo in esame prevedendo: *(i)* l'introduzione del riferimento agli "azionisti aventi diritto al voto" che, coerentemente con la nuova formulazione dell'articolo 2370 del codice civile, rappresentano i soggetti che hanno diritto di intervento in Assemblea; *(ii)* la possibilità prevista a favore di colui al quale spetta il diritto di voto, ai sensi del nuovo articolo 135-*novies*, di farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche in forma elettronica; e *(iii)* la facoltà, riservata dal nuovo articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 al Consiglio di Amministrazione delle società con azioni quotate, di istituire la figura del "Rappresentante Designato", ossia del soggetto cui i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e termini stabiliti dalla norma stessa.

Premesso che l'istituzione della figura del "Rappresentante Designato" rappresenta una mera facoltà che può essere esclusa attraverso una contraria previsione statutaria, si ritiene opportuno introdurre all'interno dell'articolo in esame un'apposita clausola che non renda obbligatoria la designazione di tale soggetto da parte della Società, ma che nemmeno la escluda a priori. A tal fine si propone di prevedere che la Società conservi la facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto potranno conferire le

deleghe di voto. Tale scelta appare frutto di un ragionevole compromesso in quanto si ritiene conveniente valutare l'impatto che la figura del "Rappresentante comune" avrà nella prassi operativa delle società quotate.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 10) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato le proprie azioni, ovvero apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, presso la sede della Società ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.	Articolo 10) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto al voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni, in conformità alla normativa applicabile. ~~che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato le proprie azioni, ovvero apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, presso la sede della Società ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.~~ Ciascun socio a cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, anche in forma elettronica, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. La Società ha facoltà di designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 12

Si propone di inserire nell'articolo 12 un paragrafo che prevede che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 12) Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.	Articolo 12) Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, essa autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Si propone l'aggiornamento del testo dell'articolo 13 dello Statuto con riferimento ai termini e alle modalità per il deposito delle liste per la nomina degli amministratori a seguito della nuova normativa in tema di diritti degli azionisti di società quotate di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

Si propone pertanto di adeguare il testo dell'articolo in esame al nuovo articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 58/1998 che disciplina le modalità e i termini relativi all'attestazione della titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per il deposito delle liste stesse, rinviando, per tutto quanto non previsto dallo Statuto, ai termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e alle indicazioni che verranno inserite nell'avviso di convocazione.

Si propone infine l'introduzione di un nuovo comma in linea con la nuova formulazione dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis* del D.Lgs. 58/1998 che prevede cha la certificazione comprovante la titolarità del diritto al momento della presentazione della lista possa essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte della Società.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 13)	Articolo 13)
La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.
Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.	Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.	Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.	Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti ~~almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)~~ la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria ~~o la diversa misura~~ prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.
	L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche

	successivamente al deposito delle liste stesse, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.	Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazioni dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.	Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente ~~almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista~~.
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.	La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.	Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione degli amministratori si procede come segue:	All'elezione degli amministratori si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;	a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
b)dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno	b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior

presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purchè la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta, quale lista di maggioranza, quella che ottenga il maggior numero di voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purchè la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 19

Si propone di inserire nell'articolo 19 dello Statuto la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate al fine di prevedere che siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, anche le decisioni concernenti le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

Si introduce inoltre la previsione secondo la quale, in caso di urgenza, possano essere compiute operazioni con parti correlate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'inserimento di tale disciplina consentirebbe opportunamente alla Società di avvalersi, in caso di urgenza, della deroga alle procedure con parti correlate prevista dall'articolo 13 delle "Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate di Arkimedica S.p.A." con riferimento soltanto alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 19)	Articolo 19)
Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.
	Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 che precedono.	La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 che precedono.
Inoltre è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.	Inoltre è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.	Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
	Nei casi di assoluta urgenza il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte.
	Fermo quanto precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
	Le operazioni con parti correlate concluse nei casi di

	urgenza ai sensi di quanto precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

ARTICOLO 22

Si propone di modificare l'articolo 22 dello Statuto Sociale al fine di adeguarne il contenuto con riferimento ai termini e alle modalità per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, a seguito della nuova normativa in tema di diritti degli azionisti delle società quotate di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Pertanto, come per l'articolo 13 dello Statuto, si propone di adeguare il testo dell'articolo in esame al nuovo articolo 147-*ter* comma 1-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, che si applica a tale ipotesi in forza del richiamo espresso operato dall'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che disciplina le modalità e i termini relativi all'attestazione della titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e le modalità e i termini per il deposito delle liste stesse. Sul punto, in considerazione dei continui mutamenti del quadro normativo si propone, come per l'articolo 13, un più generico richiamo ai termini previsti dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Si propone infine l'introduzione di un nuovo comma in linea sempre con la nuova formulazione del suddetto articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 58/1998 che prevede cha la certificazione comprovante la titolarità del diritto al momento della presentazione della lista possa essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte della Società.

L'articolo è stato inoltre modificato alla luce della nuova formulazione dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, al fine di prevedere la possibilità di presentare liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nell'ipotesi in cui alla scadenza di tale termine sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' stata inoltre introdotta una modifica coerentemente con le novità introdotte dal D. Lgs. 39/2010 il quale ha modificato l'articolo 2397del codice civile prevedendo che almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 22)	Articolo 22)
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.	L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.	I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.
In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di	In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di

onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.	onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.
L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.	Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.	Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale ~~almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)~~ del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria ~~o la diversa misura~~ prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. L'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste stesse, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.	Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.	La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni	Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente ~~almeno 15 (quindici)~~

eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.	~~giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista~~.
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.	La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.	Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.	Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.
Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ~~componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili~~. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.	Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.
Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.	Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.
In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.	In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.
Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.	Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo~~quinto~~ giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.

In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.	In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.
In ogni caso, anche Qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.	In ogni caso, anche Qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di ~~5 (cinque)~~3 (tre) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.	L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.	Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.
Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.	Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.	Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.

ARTICOLO 23

Si propone infine di adeguare il testo dell'articolo 23 dello Statuto al mutato quadro normativo derivante dall'entrata in vigore del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE"* che ha sostituito il concetto di "controllo contabile" con quello di "revisione legale" dei conti.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Articolo 23) Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.	Articolo 23) ~~Il controllo contabile~~La revisione legale dei conti è esercitata~~o~~ da società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

***

Tutto ciò premesso, si propone, qualora l'Assemblea concordi con le proposte di modifica sopra formulate, di approvare la seguente delibera:

1. di modificare gli articoli 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22 e 23 dello Statuto secondo i nuovi testi proposti;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per l'iscrizione della stessa e dello Statuto presso il Registro delle Imprese, con facoltà di effettuare le modifiche non sostanziali necessarie o opportune ai fini di tale iscrizione.

Cavriago, 23 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Pollina